



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 1° luglio 2016  
(OR. en)

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2016/0200 (NLE)**

---

**10864/16  
ADD 1**

**ENV 473  
WTO 186**

#### **NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	1° luglio 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 437 final - ANNEX 1
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di DECISIONE del CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in merito ad alcune proposte presentate alla 17 <sup>a</sup> riunione della Conferenza delle parti (CoP 17) della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), Johannesburg, Sudafrica, 24 settembre - 5 ottobre 2016

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 437 final - ANNEX 1.

---

All.: COM(2016) 437 final - ANNEX 1



Bruxelles, 1.7.2016  
COM(2016) 437 final

ANNEX 1

**ALLEGATO**

**della**

**Proposta di DECISIONE del CONSIGLIO**

**che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in merito ad alcune proposte presentate alla 17<sup>a</sup> riunione della Conferenza delle parti (CoP 17) della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), Johannesburg, Sudafrica, 24 settembre - 5 ottobre 2016**

## **ALLEGATO I**

### **Posizione dell'Unione in merito alle proposte principali da dibattere alla 17<sup>a</sup> riunione della Conferenza delle parti della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), Johannesburg, Sudafrica, 24 settembre - 5 ottobre 2016**

#### **A. CONSIDERAZIONI GENERALI**

1. L'Unione ritiene che la CITES sia una convenzione internazionale fondamentale per la conservazione della biodiversità e contro il traffico di specie selvatiche.
2. Durante la 17<sup>a</sup> riunione della Conferenza delle parti della CITES l'Unione dovrebbe sostenere una posizione ambiziosa, in linea con le pertinenti politiche dell'Unione e con i suoi impegni internazionali in tali settori, in particolare gli obiettivi in materia di specie selvatiche nell'ambito dell'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 15, il piano strategico per la biodiversità 2011-2020 (compresi gli obiettivi di Aichi concordati nell'ambito della Convenzione sulla diversità biologica), la visione strategica della CITES<sup>1</sup> e la risoluzione 69/314 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sul traffico illegale di specie selvatiche. La posizione dell'UE dovrebbe inoltre servire a conseguire gli obiettivi stabiliti a livello dell'Unione attraverso la strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020, il piano d'azione dell'UE contro il traffico di specie selvatiche, l'approccio UE per la promozione del commercio e dello sviluppo sostenibile, come esplicitato nella strategia "Commercio per tutti", e il piano d'azione dell'UE per la conservazione e la gestione degli squali.
3. Le priorità dell'Unione in occasione della 17<sup>a</sup> riunione della Conferenza delle parti dovrebbero essere le seguenti:
  - utilizzare appieno gli strumenti della CITES per disciplinare il commercio internazionale delle specie di flora e di fauna minacciate di estinzione e oggetto di scambi commerciali internazionali non sostenibili, sulla base di un approccio scientifico;
  - rafforzare la risposta da parte della comunità internazionale contro il traffico di specie selvatiche;
  - migliorare la trasparenza e le responsabilità all'interno della CITES e garantire che siano concordate opportune modalità per rispecchiare il nuovo status dell'UE come parte della convenzione.
4. La posizione dell'Unione sulle proposte di modifica delle appendici deve basarsi sullo stato di conservazione delle specie interessate e sull'impatto documentato del commercio sulla condizione delle stesse. A tal fine, per la valutazione delle proposte di inserimento nell'elenco andrebbe preso in considerazione il parere scientifico più rilevante e più fondato.
5. La posizione dell'Unione dovrebbe tener conto del contributo che le misure di controllo previste dalla CITES possono apportare al miglioramento dello stato di

---

<sup>1</sup> Cfr. la risoluzione CITES Conf. 14.2

conservazione, riconoscendo nel contempo gli sforzi compiuti dai paesi e dagli organismi internazionali che hanno attuato misure di conservazione efficaci. L'Unione deve inoltre adoperarsi affinché le decisioni adottate in occasione della 17<sup>a</sup> riunione della Conferenza delle parti massimizzino l'efficacia della CITES riducendo al minimo gli oneri amministrativi superflui e adottando soluzioni pratiche, efficienti sotto il profilo dei costi e fattibili per i problemi di attuazione e di monitoraggio.

6. La Conferenza delle parti è l'organo direttivo della CITES, e alcune delle decisioni adottate nel corso della CoP 17 saranno attuate dal Comitato permanente, che è il principale organo ausiliario della Conferenza delle parti. La posizione dell'Unione definita per la 17<sup>a</sup> riunione della Conferenza delle parti della CITES dovrebbe pertanto guidare l'approccio dell'UE anche nel corso delle riunioni del Comitato permanente che si terranno dopo la CoP 17

## **B. QUESTIONI SPECIFICHE**

1. L'Unione è diventata nel 2015 la prima organizzazione regionale d'integrazione economica ad aderire alla CITES come parte. Le modalità di partecipazione dell'Unione alla Conferenza delle parti dovranno essere definite nel regolamento interno (RI) della riunione della Conferenza delle parti, in particolare in sede di votazione. L'Unione ritiene che il regolamento interno dovrebbe rispecchiare il testo della convenzione CITES (articolo XXI, paragrafi da 2 a 6) e non dovrebbe contenere disposizioni che assoggettano l'esercizio dei suoi diritti in qualità di parte a condizioni non previste dalla Convenzione. A tale proposito, l'Unione sostiene che il testo del regolamento interno relativo alle organizzazioni regionali d'integrazione economica è in linea con le disposizioni del regolamento interno adottate in molte altre convenzioni internazionali (la Convenzione sulla diversità biologica, la Convenzione sulle specie migratorie, la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, il Protocollo di Montreal e le Convenzioni di Basilea, Stoccolma e Rotterdam). In considerazione del fatto che la questione ha suscitato interrogativi di altre parti, in vista della riunione l'Unione dovrebbe fornire informazioni circa le modalità di ripartizione dei voti tra l'Unione e gli Stati membri. L'Unione dovrebbe altresì essere pronta a dimostrare un certo grado di flessibilità nelle discussioni sul regolamento interno, a condizione che né i diritti dell'Unione in qualità di parte né la ripartizione delle competenze stabilita dal TFUE ne risultino indeboliti.
2. L'UE ritiene che la **trasparenza** e le responsabilità all'interno della CITES vadano ulteriormente migliorate al fine di rafforzare la legittimità e l'integrità del suo processo decisionale, e sosterrà proposte a tal fine. A questo proposito l'Unione appoggia in particolare la risoluzione volta a consolidare il sostegno dei donatori attraverso un regime trasparente messo in atto dal Segretariato della CITES per la partecipazione di delegati provenienti da paesi in via di sviluppo alle riunioni della Conferenza delle parti della CITES (il "progetto sul sostegno finanziario alla partecipazione dei delegati"), esigendo nel contempo trasparenza da quei donatori che finanziano direttamente la partecipazione di delegati di paesi terzi al di fuori di tale regime.
3. Alla 17<sup>a</sup> riunione della Conferenza delle parti sono state presentate sessantadue **proposte di modifica delle appendici CITES**. La posizione dell'Unione su tali proposte deve basarsi sullo stato di conservazione delle specie interessate e sull'impatto effettivo o potenziale del commercio sulle stesse. A tal fine è opportuno

che l'Unione tenga conto delle disposizioni contenute nella risoluzione Conf. 9.24 sui criteri di modifica delle appendici I e II, e in particolare dei pareri degli Stati dell'area di distribuzione delle specie interessate dalle proposte. L'Unione ritiene inoltre che andrebbero in generale sostenute le proposte di modifica delle appendici CITES risultate dal lavoro svolto dai comitati "Animali" e "Piante". Sarà considerata anche la valutazione delle proposte del Segretariato CITES e della IUCN/Traffic<sup>2</sup>, così come, nel caso delle specie marine, la valutazione del gruppo di esperti FAO specifico, senza ignorare le valutazioni degli stock e i dati pertinenti dell'ORGP.

4. L'inclusione nelle appendici CITES di nuove **specie marine e di legname** sarà un punto essenziale per l'Unione nella riunione CoP.
5. In linea con la sua posizione ormai consolidata, l'UE ribadisce che la CITES costituisce uno strumento adeguato per disciplinare il commercio internazionale delle **specie marine** allorquando tali specie sono condizionate dal commercio o sono o possono diventare a rischio di estinzione, tenendo presente che la conservazione delle risorse biologiche marine rientra nella competenza esclusiva dell'Unione.
6. L'Unione rileva che molto è stato fatto negli ultimi anni per creare capacità di attuazione della CITES per quanto riguarda le **specie marine**, anche mediante il sostegno finanziario dell'Unione. Tali sforzi, se adeguati, andrebbero mantenuti in futuro nel contesto della CITES. L'Unione attende con interesse le relazioni che saranno messe a disposizione dalle parti e dal Segretariato CITES dopo la CoP 17 in merito all'attuazione e alla conformità con i requisiti CITES in materia per quanto riguarda le specie marine, in particolare gli elasmobranchi. L'Unione sosterrà inoltre un migliore coordinamento tra la CITES e le ORGP nell'ambito dei rispettivi mandati, al fine di migliorare la governance e la complementarità evitando nel contempo sovrapposizioni e incoerenze. L'Unione promuove e appoggia l'inclusione degli elasmobranchi, già presenti nelle appendici, nei meccanismi di valutazione CITES, in particolare nel comitato "Animali", insieme ad altre specie marine, con l'obiettivo di completare la valutazione prima della CoP 18. Inoltre, e in attesa dell'ultimo parere scientifico, l'Unione è a favore dell'inclusione di alcune specie di elasmobranchi (squalo seta - *Carcharhinus falciformis* e squalo volpe occhione - *Alopias* spp.) e di manta (*Mobula* spp.) nell'appendice II della CITES. L'Unione riesaminerà gli ultimi pareri scientifici del gruppo di esperti FAO, della IUCN/Traffic e di altre fonti. In considerazione delle preoccupazioni relative alla conservazione delle specie di anguilla a livello mondiale, e all'impatto del commercio internazionale sulla sua sopravvivenza, l'Unione è favorevole anche alla raccolta di informazioni più pertinenti sul commercio di tali specie e alla loro analisi da parte del comitato "Animali" della CITES, al fine di elaborare raccomandazioni per la CoP 18. In sede di CoP 17 l'Unione non sosterrà tuttavia eventuali proposte finalizzate all'inserimento dell'anguilla europea nell'appendice I della CITES.
7. Il commercio internazionale delle specie di **legname tropicale** per alimentare il mercato dei prodotti in palissandro è aumentato notevolmente negli ultimi anni. Dai dati disponibili risulta che gran parte di tale commercio si svolge a livelli non sostenibili e deriva dalla raccolta illegale, al punto che il traffico di palissandro è attualmente considerato una delle forme più diffuse di commercio illegale di specie

---

<sup>2</sup> L'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) e Traffic sono grandi organizzazioni specializzate nel commercio di specie selvatiche e forniscono, prima di ogni riunione della CoP, una valutazione approfondita delle proposte di modifica delle appendici CITES.

selvatiche. Alcune specie di palissandro sono già protette dalla CITES e l'UE dovrebbe sostenere le proposte di inclusione di ulteriori specie di palissandro (*Pterocarpus erinaceus*, tre specie di *Guibourtia* e *Dalbergia spp.*) nell'appendice II della CITES. L'Unione ritiene che la portata di tali inclusioni andrebbe definita (mediante apposite annotazioni) in modo da coprire la maggior parte dei prodotti esportati dagli Stati dell'area di distribuzione interessata, sulla base delle informazioni disponibili e in applicazione del principio di precauzione.

8. La posizione dell'Unione sulle proposte relative al **traffico di specie selvatiche** deve essere coerente con le 3 priorità individuate nel piano d'azione dell'UE contro il traffico di specie selvatiche, vale a dire:
  - evitare il traffico di specie selvatiche e affrontarne le cause principali,
  - attuare e dare esecuzione le norme esistenti e contrastare la criminalità organizzata e i reati contro le specie selvatiche in maniera più efficace,
  - rafforzare il partenariato globale tra i paesi di origine, transito e destinazione contro il traffico di specie selvatiche;
9. In linea con la prima priorità, l'Unione è a favore di una migliore protezione attraverso la CITES delle specie attualmente importate nell'UE a livelli non sostenibili o illegalmente (in particolare per quanto riguarda il commercio di **animali da compagnia esotici**). L'Unione sosterrà pertanto le proposte di modifica delle appendici per quanto riguarda la scimmia di Barberia o bertuccia (*Macaca sylvanus*), il pappagallo cenerino (*Psittacus erithacus*) e varie specie di rettili. L'Unione appoggia inoltre l'inserimento nell'appendice II del pesce cardinale di Banggai (*Pterapogon kauderni*), dal momento che le informazioni disponibili sembrano indicarne la conformità ai criteri di inserimento nell'elenco, ma sottolinea che andrebbero tenute ulteriori discussioni con l'Indonesia, unico Stato dell'area di distribuzione della specie, per valutare la possibilità di concertare un approccio comune per il commercio sostenibile di tale specie.
10. Nell'ambito della prima priorità, l'Unione è inoltre favorevole all'adozione di una risoluzione sulle attività che incoraggiano la **corruzione** in violazione della convenzione CITES, nonché di raccomandazioni e orientamenti supplementari per ridurre la domanda di prodotti di specie selvatiche di origine illegale. L'Unione veglierà affinché le decisioni adottate durante la CoP 17 della CITES tengano conto delle esigenze e degli interessi delle comunità rurali potenzialmente coinvolte.
11. In linea con la seconda e la terza priorità, l'Unione è favorevole a misure rigorose affinché le parti attuino la Convenzione, e auspica un'agenda chiara e corredata di meccanismi di monitoraggio (comprese possibili sanzioni commerciali) per le parti che omettono ripetutamente di conformarsi agli obblighi prescritti dalla CITES. Ciò è particolarmente importante per combattere il bracconaggio e il traffico di elefanti (cfr. sotto), rinoceronti, grandi felini asiatici, palissandro e pangolini. A tale riguardo l'Unione deve sostenere anche la proposta di risoluzione per una maggiore sorveglianza del commercio fraudolento di animali selvatici fatti passare per animali allevati in cattività.
12. **Il bracconaggio di elefanti e rinoceronti e il traffico di avorio e di corni di rinoceronte** continuano a livelli allarmanti. Ciò è causa di notevole preoccupazione

per l'UE, e la priorità dell'UE su tutti i punti all'ordine del giorno relativi agli elefanti deve essere il sostegno alle azioni che affrontano la questione direttamente, tenendo conto in particolare delle priorità individuate nello studio finanziato dall'UE "Oltre gli elefanti. Contributo per un approccio strategico dell'UE alla conservazione della flora e della fauna selvatiche in Africa". Per quanto riguarda gli elefanti, sono stati compiuti notevoli progressi in alcuni paesi di distribuzione, transito e destinazione, e i piani d'azione nazionali sull'avorio elaborati in 19 paesi a seguito delle decisioni adottate nel corso dell'ultima Conferenza delle parti sono stati determinanti per rendere possibili tali cambiamenti. Rimane ancora molto da fare, in particolare nei paesi considerati ancora "punti caldi" per il bracconaggio degli elefanti e il traffico di avorio. A tal fine l'Unione deve sostenere un rafforzamento dei piani d'azione nazionali sull'avorio e un monitoraggio più rigoroso della loro attuazione da parte dei paesi interessati, se necessario tramite l'imposizione di sanzioni commerciali nei casi di persistente mancata adozione di misure adeguate contro il bracconaggio di elefanti e il traffico d'avorio.

13. L'Unione prende atto che in relazione al **commercio dell'avorio** le parti hanno presentato numerose proposte, spesso in conflitto tra loro. Il commercio internazionale dell'avorio è attualmente vietato nell'ambito della CITES. L'Unione ritiene che le condizioni per una nuova autorizzazione di tale commercio non siano soddisfatte ed è sfavorevole alle proposte di riaprire tale commercio in occasione della 17<sup>a</sup> riunione della Conferenza delle parti. L'Unione prende atto del fatto che non sono stati compiuti progressi per quanto riguarda lo sviluppo del meccanismo decisionale relativo al commercio dell'avorio e ritiene che non vi sia urgente necessità di accordarsi su tale meccanismo in occasione della CoP 17, L'Unione non si oppone a dare un seguito a tale discussione in futuro, ma essa dovrebbe avere luogo solo successivamente a una riduzione sostanziale del bracconaggio di elefanti e del traffico d'avorio. L'Unione dovrebbe altresì incoraggiare tutti gli Stati dell'area di distribuzione dell'elefante africano ad avviare un dialogo volto a concordare una posizione comune su questo punto.
14. L'Unione prende atto del fatto che, in taluni casi, il **commercio nazionale di avorio** legale in alcuni paesi aderenti alla CITES ne ha propiziato il commercio internazionale illegale. In tali casi, l'Unione dovrebbe essere pronta ad appoggiare le richieste di introduzione di divieti di commercio nazionale avanzate dalle parti interessate. L'Unione dovrebbe pertanto essere aperta alle proposte presentate in merito, a condizione che ne venga chiarita la portata. Nei casi in cui non è possibile stabilire un nesso tra il commercio nazionale legale di avorio e il commercio illegale (un nesso diretto, quando i prodotti di avorio illegali sono riciclati sul mercato interno, oppure indiretto, quando il commercio legale incoraggia una domanda supplementare di avorio illegale), non sarebbe appropriato che la CITES richieda un divieto di commercio nazionale di avorio, specialmente per quanto riguarda gli oggetti in avorio acquistati prima dell'inclusione dell'elefante africano nell'appendice I della CITES nel 1990.
15. L'Unione ritiene che gli orientamenti internazionali dovrebbero essere concordati nel quadro della CITES per fornire garanzie della provenienza sostenibile e legittima dei **trofei di caccia** di specie che figurano nelle appendici I e II della CITES. L'Unione è anche a favore di un maggior controllo da parte del comitato "Animali" della CITES sulla fissazione delle quote di esportazione per i trofei di caccia di specie che figurano nell'appendice I, in particolare leopardi e leoni.

16. L'Unione dovrebbe inoltre cercare di **ridurre al minimo gli oneri amministrativi** degli operatori economici e dei singoli individui per i movimenti transfrontalieri di prodotti che figurano negli elenchi CITES, se la preoccupazione circa eventuali effetti negativi di tali movimenti sulle specie in questione è limitata. Ciò vale in particolare per i musicisti e per il commercio di prodotti finiti derivati da talune specie figuranti negli elenchi della CITES.
17. La crisi del traffico di specie selvatiche, associata all'estensione del campo di applicazione della CITES a nuove specie e parti, comporta **un aumento del numero di attività rientranti nel quadro della CITES** negli ultimi anni, e un notevole carico di lavoro aggiuntivo per il Segretariato CITES. L'Unione dovrebbe tener conto di questi sviluppi al momento di definire le proprie priorità in occasione della CoP 17 e in merito al futuro bilancio del Segretariato CITES.